

forme permanenti di cooperazione per provvedere con criteri metodologici unitari e programmi coordinati al censimento e all'inventariazione del patrimonio archivistico.

Considerato che

- Regione Piemonte e Direzione Generale per gli Archivi del MiBAC (DGA) hanno sottoscritto il 4 dicembre 2008 un Accordo per favorire e realizzare l'integrazione del Sistema archivistico regionale con il Sistema archivistico nazionale e di adesione al SAN;
- Regione Piemonte e DGA, insieme a Regione Lombardia, hanno sottoscritto nel 2009 (DGR n. 818 del 9 settembre) un Accordo finalizzato allo sviluppo di applicativi informatici per la descrizione e l'esposizione sul web di basi dati archivistiche e oggetti digitali collegati;
- il Ministero per i beni e le attività culturali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, l'Unione Province Italiane e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani hanno firmato il 25 marzo 2010 un Accordo per la promozione e l'attuazione del Sistema Archivistico Nazionale, con cui si sono impegnati a collaborare per promuovere e sostenere la conservazione del patrimonio archivistico nazionale, per provvedere alla sua gestione e alla sua descrizione, oltre che per assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche attraverso la promozione di sistemi descrittivi condivisi;
- Regione Piemonte ha avviato, con proprio provvedimento del 2014 (DGR 509 del 16 ottobre), lo sviluppo di un nuovo Sistema dei beni culturali piemontesi per la descrizione dei beni archivistici, documentali e museali, la raccolta delle collezioni di oggetti digitali e la contestuale pubblicazione dei materiali;
- Regione Piemonte, Città di Torino, Università degli Studi di Torino e Compagnia di San Paolo di Torino hanno sottoscritto il 4 febbraio 2016 un Protocollo d'intesa per la costituzione del sistema archivistico regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

tra

la Regione Piemonte, C.F. n. 80087670016, di seguito indicata come Regione, rappresentata dal direttore della Direzione regionale alla Promozione della cultura, turismo e sport, d.ssa Paola Casagrande, domiciliato per la carica in Torino, via Bertola, 34;

e

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Istituto Centrale per gli Archivi, C.F. 97528810589, di seguito indicato come ICAR, rappresentato dal proprio direttore dott. Stefano Vitali, domiciliato per la carica in Roma, viale Castro Pretorio, 105;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Finalità dell'Accordo

Il presente Accordo è inteso a coordinare l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle piattaforme software utilizzate da Regione e ICAR, ai fini della valorizzazione del patrimonio archivistico, il potenziamento dei servizi offerti ai cittadini per la fruizione degli archivi storici in rete e lo sviluppo di sistemi digitali di condivisione della conoscenza.

Articolo 2. Modalità di realizzazione

1. Regione Piemonte assicura l'alimentazione e l'aggiornamento periodico del Sistema Archivistico Nazionale attraverso i dati relativi ad archivi conservati in Piemonte, conformi agli standard del SAN.

2. Le procedure di conferimento al SAN delle descrizioni archivistiche nella disponibilità di Regione saranno definite congiuntamente, in modo da agevolarne la trasmissione e l'aggiornamento.
3. ICAR si impegna ad assicurare consulenza tecnico-scientifica finalizzata all'applicazione degli standard archivistici nei sistemi descrittivi sviluppati da Regione e all'interoperabilità di questi ultimi con i sistemi nazionali e internazionali.
4. ICAR assicura la possibilità di interrogare i dati relativi ad archivi conservati in Piemonte residenti nel Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche - SIUSA da parte del Sistema dei beni culturali piemontesi. Le modalità e gli strumenti tecnici necessari saranno definiti congiuntamente.
5. Le Parti si impegnano a promuovere iniziative finalizzate al mantenimento e all'aggiornamento degli standard archivistici del SAN.
6. Le Parti si impegnano altresì a comunicare vicendevolmente ogni variazione delle condizioni tecnico-informatiche e amministrative che possano ostacolare il regolare flusso dei dati.

Articolo 3. Comitato di consultazione

1. È istituito un Comitato tecnico-scientifico di consultazione, con il compito di proporre iniziative per la diffusione della conoscenza del patrimonio archivistico e dei sistemi informativi archivistici, di monitorare l'andamento dei lavori, nonché di valutare i risultati ottenuti.
2. Del Comitato fa parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti firmatari dell'Accordo, un rappresentante per la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta e un rappresentante per il CSI-Piemonte. Il coordinamento del Comitato sarà svolto alternativamente dai rappresentanti dei soggetti firmatari.
3. Il Comitato di riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Articolo 4. Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

1. Le Parti mantengono la titolarità dei propri dati prodotti e raccolti in qualsiasi forma e conservano la possibilità di gestirli in modo autonomo nelle forme ritenute più opportune.
2. Tutti i risultati prodotti congiuntamente dalle Parti in applicazione del presente Accordo restano di comune proprietà fra i sottoscrittori, e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà dichiarare che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito del presente Accordo.
3. Il contenuto del presente atto non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo che per le iniziative concordate o comuni.
4. Le Parti si autorizzano vicendevolmente a promuovere nelle forme più opportune notizie riguardanti il presente atto, fatte salve eventuali informazioni di carattere confidenziale o riservato, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Articolo 5. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Accordo, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato decreto legislativo.

Articolo 6. Durata e recesso

Il presente Accordo ha validità triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile previa dichiarazione sottoscritta dalle parti, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito. L'eventuale recesso dovrà essere comunicato da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di almeno sei mesi.

Articolo 7. Foro competente

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché quelle previste dalla legislazione vigente in materia, per quanto compatibili.
2. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Piemonte, Direzione alla promozione della cultura, turismo e sport
Il direttore d.ssa Paola Casagrande (*)

Per l'ICAR - Istituto Centrale per gli Archivi del MiBACT
Il direttore, dott. Stefano Vitali (*)

(*) Accordo firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, c. 2, L. 241/1990